

Pubblicato il 04/06/2018

N. 03337/2018REG.PROV.COLL.
N. 01202/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2018, proposto da:

Consiglio dell'Ordine circondariale degli Avvocati di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, Giampaolo Brienza, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Colavitti in Roma, viale delle Milizie;

contro

Giovanna Bellizzi, Nicola Catalano, Giudino Cifarelli, Roberto De Paola, Antonio Digioia, Antonio Iuliano, Antonio Melidoro, Vincenzo Montagna, Domenico Orlandi, Leonardo Pinto, Teresa Zagaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Montagna, Giovanna Bellizzi, Nicola Catalano, Roberto De Paola, Antonio

Iuliano, Domenico Orlandi, Leonardo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Montagna in Policoro, via Resia N. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00739/2017, resa tra le parti, concernente verbale Assemblea iscritti all'Ordine circondariale degli Avvocati di Matera del 18 marzo 2017 nella parte concernente l'approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo del 2017, respingendo la proposta formulata da alcuni iscritti di riconvocare ad altra data l'Assemblea medesima.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanna Bellizzi e di Nicola Catalano e di Giudino Cifarelli e di Roberto De Paola e di Antonio Digioia e di Antonio Iuliano e di Antonio Melidoro e di Vincenzo Montagna e di Domenico Orlandi e di Leonardo Pinto e di Teresa Zagaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, Giovanna Bellizzi per sé e per Vincenzo Montagna e Leonardo Pinto;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.L'Assemblea degli iscritti all'Ordine circondariale degli Avvocati di Matera con verbale del 18 marzo 2017 approvava il conto consuntivo del 2016 ed il bilancio preventivo del 2018, dopo aver

respinto la proposta con cui alcuni avvocati avevano chiesto di rinviare ad altra data l'assemblea al fine di acquisire (ai sensi del D.M. Giustizia 13 luglio 2016, n.156, art. 4) la relazione che doveva predisporre il revisore contabile dell'Ordine circondariale di Matera, nominato dal Presidente del Tribunale di Matera con decreto del 16 marzo 2017, notificato all'Ordine in data 17 marzo 2017.

1.1. Avverso tale deliberazione dell'Assemblea, unitamente ad alcuni atti presupposti ed al Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ordine degli avvocati di Matera (approvato il 27 marzo 2017, art.73), alcuni avvocati, che avevano votato contro l'approvazione del consuntivo 2016 e del preventivo 2017, unitamente ad altri assenti all'assemblea del 18 marzo, hanno proposto ricorso innanzi al TAR Basilicata (notificato il 5 maggio 2017, chiedendone l'annullamento per vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, dedotti con quattro articolati motivi.

1.2. Si costituiva in giudizio il Consiglio dell'Ordine circondariale degli avvocati di Matera, che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse con riferimento al consuntivo 2016 ed al preventivo 2017 (per mancata lesività dei documenti approvati), nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2017, fissata per la trattazione del ricorso, uno degli avvocati di parte ricorrente, nel corso della discussione, ha eccepito l'inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, deducendo che si sarebbe dovuto costituire l'ente stesso, cioè l'Ordine, e non il consiglio dell'Ordine (mero organo interno dell'Ordine insieme ad assemblea e presidente), in conformità al

riparto di competenze fissato sia dalla vigente legge n.247/2012, art.26, sia dalla previgente disciplina, di cui al D.LGT. n.382/1944.

1.3.Con sentenza n.739/2017 il TAR Basilicata, preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio del resistente Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Matera, nel merito accoglieva il ricorso degli avvocati e, quindi, annullava il verbale dell'Assemblea in questione del 18 marzo 2017 in parte qua, limitatamente alla approvazione del conto consuntivo del 2016 e del bilancio preventivo 2017, ritenendo fondate le censure di violazione della legge n.247/2012, art.31, comma 4, e del D.M. Giustizia n.156/2016, art.4, comma 1, (compensate le spese).

1.4.Avverso la sentenza del TAR Basilicata il soccombente Consiglio dell'Ordine circondariale degli Avvocati di Matera, nella persona del Presidente, ha proposto l'appello in epigrafe (notificato il 1 febbraio 2018), chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con rimessione al TAR per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art.105 cpa, e, comunque, la riforma, con tre articolati motivi in cui deduce, da un lato, la violazione del diritto di difesa di cui all'art.105 cpa e la mancanza di interesse a ricorrere in capo agli avvocati ricorrenti in primo grado, nonché, dall'altro, l'infondatezza nel merito delle censure accolte dal giudice di primo grado.

Alla camera di consiglio del 8 marzo 2018 la causa, chiamata per l'esame dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata, è passata in decisione, uditi i difensori presenti per le parti, i quali sono stati avvisati della possibile decisione della controversia direttamente nel merito ai sensi dell'art.60 cpa.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente esaminato la violazione del diritto di difesa di cui all'art.105, comma 1, cpa, dedotta con il primo motivo di appello.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Matera chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.105 cpa, per violazione del diritto di difesa e per mancanza del contraddittorio, deducendo che il TAR avrebbe dovuto consentire alla parte medesima di esercitare il diritto di difesa, replicando sulla eccezione di inammissibilità sollevata solo alla discussione orale, e, quindi, avrebbe dovuto, quanto meno, non mandare in decisione la causa a quella data, concedendo i termini per controdedurre al fine di garantire l'effettività concreta della tutela giurisdizionale.

2.1. Il motivo va accolto.

Appare, infatti, evidente che, per garantire un effettivo contraddittorio, nel caso di specie, la parte ricorrente ha diritto ad un congruo termine per replicare alla eccezione di inammissibilità del proprio ricorso, dedotta dalla parte resistente solo nel corso della discussione orale della causa (nonostante che la notifica del ricorso risalisse al maggio 2017, cioè a molti mesi addietro).

Pertanto, in conformità al principio di diritto sulla tutela del diritto di difesa, stabilito dalla A.P. n.5/2013, il giudice di primo grado, per ovviare al rischio di una lesione delle garanzie dello status di parte processuale alla controparte, avrebbe dovuto "disporre il rinvio dell'udienza a data fissa, nel termine che riterrà congruo rispetto alla rilevanza delle questioni sollevate in udienza per consentirne la valutazione a garanzia del contraddittorio sostanziale".

2.2.D'altra parte proprio (aggiunge il Collegio) proprio l'esigenza di garantire il contraddittorio pieno ed effettivo nel giudizio amministrativo sorregge la analoga disposizione dell'art.73, comma 3, cpa, che prescrive, ove il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata di ufficio, l'obbligo in capo al giudice di indicarla in udienza, dandone atto a verbale.

2.3.Appare, pertanto, evidente (dall'esame degli atti) che, nel caso di specie sussistono sia la violazione del diritto di difesa sia la mancanza del contraddittorio sul punto specifico, per cui, annullata la sentenza impugnata, la causa va rimessa al giudice di primo grado per il rinnovo del giudizio a partire dalla fissazione della udienza di trattazione, mentre in capo alla parte appellante viene posto l'obbligo di riassumere il giudizio innanzi al TAR Basilicata entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

2.4.La natura pregiudiziale del motivo, che comporta il rinvio dalla causa al giudice di primo grado, esonera il Collegio dall'esaminare il profilo di censura sostanziale, posto dalla parte resistente a sostegno della eccepita inammissibilità ed accolto, in carenza di contraddittorio, dal TAR.

3.Concludendo, quindi, decidendo la causa con sentenza semplificata, ai sensi dell'art. 60 cpa, il Collegio accoglie l'appello per violazione del diritto di difesa e mancanza di effettivo contraddittorio, e, per l'effetto, annullando la sentenza impugnata, dispone il rinvio della causa al giudice di primo, che ne fisserà la nuova udienza di discussione, mentre pone a carico della parte appellante l'obbligo di riassumere la causa innanzi al TAR Basilicata

entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

La incertezza legata alla applicazione della nuova disciplina, dettata dal regolamento ministeriale del 2016, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annullando la sentenza impugnata, dispone il rinvio della causa al giudice di primo, che ne fisserà la nuova udienza di discussione, mentre pone a carico della parte appellante l'obbligo di riassumere la causa innanzi al TAR Basilicata entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE
Lydia Ada Orsola Spiezia

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO